

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI PERSONALE
DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO A
FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1**

T R A

L'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata "**A.O.**"), rappresentata dal Direttore Generale – Dr. Franco Ripa –, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Corso Carlo Brunet 19/A;

E

L'Azienda Sanitaria Locale CN 1 (in prosieguo denominata "**A.S.L. CN 1**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Giuseppe GUERRA, domiciliato, ai fini della presente convenzione in Cuneo - Via Carlo Boggio n. 12;

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

**Oggetto della Convenzione, sedi di svolgimento
e impegno orario**

L'A.O. assicura lo svolgimento in favore dell'A.S.L.CN1 di attività di collaborazione che vengono espletate, salvo eccezioni definite, da unità di personale dirigente medico della predetta A.O., a rapporto di lavoro esclusivo in orario e/o fuori orario, a rapporto non esclusivo solo in orario, di volta in volta individuate sulla base di criteri definiti all'interno di ciascun settore, nel rispetto delle prioritarie esigenze dell'Azienda.

L'A.S.L. CN 1 per i servizi/prestazioni di cui al presente accordo, svolti presso i propri Presidi Sanitari assume l'obbligo di mettere a disposizione del personale coinvolto appositi e idonei locali completi delle attrezzature necessarie per l'espletamento di tali incombenze e personale necessario.

I Direttori delle Strutture coinvolte dell'A.O. dovranno autorizzare l'attività di collaborazione privilegiando l'attività istituzionale e garantendo il rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro.

Le prestazioni orarie rese dal personale dirigente medico deputato a svolgere le attività sotto descritte, nella misura e con le modalità dettagliatamente precisate, sono equiparate dal vigente C.C.N.L. all'attività libero-professionale, se svolte al di fuori dell'orario istituzionale:

Strutture per consulenze	Sede di svolgimento dell'attività di collaborazione presso l'ASL CN1	Articolazione oraria dell'attività	
		In orario	Fuori orario
NEUROCHIRURGIA	Collaborazione per presa in carico pazienti da terapie intensive (specifico protocollo interaziendale), con presenza di neurochirurgo presso il Presidio di Fossano	==	Eventuali ore su chiamata
MALATTIE INFETTIVE	Consulenza per pazienti ricoverati a Savigliano. Riunioni CIO	==	3 ore/sett.e per consulenze; 3 riunioni annue di due ore ciascuna per CIO

CHIRURGIA GENERALE	Attività di consulenza chirurgica da effettuare nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saluzzo	==	1 turno alla settimana di 12 ore
CHIRURGIA PLASTICA	Attività di consulenza ambulatoriale ed espletamento di interventi di ricostruzione mammaria	Max 180 ore annue	==
FISICA SANITARIA	Attività di esperti in fisica medica		su chiamata
RADIOLOGIA	Lettura screening mammografico		1000 ore annue
NEURORADIOLOGIA	Refertazione esami di Neuroradiologia in particolare RM encefalo e colonna		20 ore/mese in presenza o da remoto
Istituti Penitenziari			
MALATTIE INFETTIVE	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
CHIRURGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
CARDIOLOGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
RADIOLOGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
PSICHIATRIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	n. 8 ore settimanali di cui n. 2 presso carceri Fossano e Saluzzo e n. 6 ore presso il carcere di Cuneo)	n. 10 ore settimanali (di cui n.7 presso carceri Fossano e Saluzzo e n. 3 ore presso il carcere di Cuneo)

articolo 2

Controllo delle ore di consulenza

L'A.S.L. CN1 provvederà al controllo delle ore rese in consulenza con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente o mediante fogli firma notificando mensilmente i dati rilevati all'A.O. ai fini degli incombeni previsti dal successivo art. 4.

Il personale dell'A.O. deputato a svolgere le attività di cui alla presente convenzione, in relazione alle prestazioni orarie rese nell'ambito della collaborazione, in orario o fuori dell'orario di lavoro, intervallata o in prosecuzione dal servizio quale dipendente dell'A.O., è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dall'Azienda di appartenenza, in merito all'osservanza del riposo e della pausa giornaliera. Inoltre è inibito al dipendente l'espletamento delle attività di che trattasi nei giorni di ferie. L'inosservanza di quanto sopra comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di collaborazione esterna in oggetto.

Nel caso di interruzione della funzionalità della piattaforma informatica per la prescrizione delle ricette dematerializzate, si autorizzano i medici all'utilizzo del ricettario rosso SSN al fine di provvedere alla prescrizione su supporto cartaceo.

articolo 3

Determinazione dei compensi

L'A.S.L. CN1 si impegna a corrispondere all'A.O., a fronte delle prestazioni e delle attività di collaborazione effettuate dal personale, i compensi di seguito stabiliti:

- **nell'ambito dell'orario di lavoro**: le prestazioni non comportano oneri di spesa per compensazione tra le due Aziende, fatta eccezione per la Chirurgia Plastica per cui l'A.S.L. CN1 si impegna a corrispondere all'A.O., per ogni ora o frazione di ora di consulenza l'importo corrispondente alla paga oraria del dirigente medico che effettuerà tale prestazione, oltre al rimborso spese;

- **al di fuori dell'orario di lavoro:** (compresa attività presso Istituti Penitenziari): personale dirigente tariffa oraria di € **80,00/ora**, oltre rimborso delle spese di viaggio determinate sulla base delle norme vigenti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

articolo 4

Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al personale consulente di cui al precedente art. 3), l'A.O. emetterà apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'A.S.L. CN 1 di idonea certificazione attestante l'espletamento delle diverse attività di cui al presente disciplinare.

L'A.S.L. CN 1 provvederà al pagamento delle fatture che l'A.O. emetterà con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

L'A.O. corrisponderà al personale che ha effettuato l'attività di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro, la quota di sua spettanza pari al 95% delle somme riscosse, in ottemperanza a quanto disposto dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle aree di contrattazione interessate, oltre il rimborso delle spese di cui al precedente art. 3).

articolo 5

Sicurezza ambienti di lavoro

Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

articolo 6

Copertura assicurativa

L'A.O. garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto della presente convenzione la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in itinere, fatta salva in questo ultimo caso, la facoltà di richiedere il relativo rimborso così come disposto dalla Circolare del 15.04.1996 n° 2582.53.790 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

L'A.S.L. CN 1 garantirà altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività in oggetto per eventi che ricadano sotto la propria responsabilità.

articolo 7

Trattamento dei dati personali

Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

articolo 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno 2026, e potrà essere disdettata da una delle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Le prestazioni eventualmente rese nelle more del perfezionamento dell'atto saranno trattate alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dalla presente convenzione.

articolo 9

Norma di rinvio

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

articolo 10
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 11
Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1
IL DIRETTORE GENERALE
- *dr. Giuseppe GUERRA* -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
- *dr. Franco RIPA* -